

## COMUNE DI GALLIPOLI

SEZIONE S.U.A.P.

## IMPOSTA DI SOGGIORNO

## **AVVISO**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10 gennaio 2013 e ss.mm.ii. è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, istituita ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Per il solo anno 2020, l'imposta di soggiorno si applica, a seguito delle modifiche regolamentari da ultimo approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.05.2020 atto n. 10, dall'1 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

Si segnala che in data 31 ottobre p.v. scadranno i termini utili per il versamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno nei mesi di luglio, agosto. In caso di inadempimento, l'ufficio preposto procederà all'avvio delle procedure coattive per il recupero delle somme dovute, con aggravio dei costi a carico del gestore.

A tal fine, tutte le comunicazioni devono avvenire telematicamente tramite il portale Pegaso <u>St@y</u> Tourist, le cui credenziali di accesso sono in dotazione a ciascun operatore.

Si riportano infine gli estremi per effettuare, entro il 31 ottobre 2020, il versamento delle somme riscosse:

- a) bollettino su conto corrente postale n. 31927700 intestato a Comune di Gallipoli Servizio Tesoreria Ufficio Turismo;
- b) bonifico sul seguente **IBAN n. IT56P0526279748T20990000281** intestato a Comune di Gallipoli Servizio Tesoreria, avendo cura di riportare nella causale la seguente dicitura: "**Imposta di soggiorno**", il periodo di riferimento nonché la denominazione della struttura ricettiva.

Si invita, infine, per coloro che ancora non vi abbiano provveduto, a voler comunicare le presenze realizzate nel periodo 1 luglio -31 agosto 2020. In difetto, l'ufficio, senza ulteriore preavviso, procederà ad avviare le procedure per l'applicazione delle sanzioni normative e regolamentari prescritte per le violazioni in oggetto.

Per info contattare l'Ufficio Tributi: tel. 0833/275527 fax 0833/275535 (eugenio.hofbauer@comune.gallipoli.le.it).

Sezione "S.U.A.P."